

allegato alla delibera n. 32 del 05.10.2001

**STATUTO
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ITALIANO
AGENDE 21 LOCALI ITALIANE**

(approvato nell'Assemblea di Bologna del 20.09.2000, prima variazione apportata durante l'Assemblea di Roma del 26.01.2001)

**COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE A21L ITALY**

Art. 1

Denominazione, scopo, sede

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane – (Onlus) è un'associazione nazionale volontaria tra i Comuni, Province, Regioni e altri Enti Locali impegnati in processi di Agenda 21 Locale.

Scopo dell'Associazione è la promozione in Italia, e in particolare nelle aree urbane, del processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo integrando aspetti economici, sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e Ferrara.

L'Associazione ha sede a Modena presso l'Amministrazione Provinciale e potrà stabilire sedi operative in luoghi diversi ove ne ricorrano le necessità per l'esercizio delle attività sociali.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Le cariche sociali non sono retribuite.

La presente Associazione ha durata illimitata.

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è una associazione ONLUS, ai sensi e per gli effetti della Legge 662 del 23 dicembre 1996 e del D.L.gs n. 460 del 04.12.1997.

Art. 2

Soci

All'Associazione possono iscriversi come soci Regioni, Province, Comuni anche nelle forme associative di cui al Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, e altri enti locali nonché enti di gestione delle aree protette che, sottoscrivendo le Carte di Aalborg o Goteborg e Ferrara, abbiano promosso, adottato, realizzato – o intendano adottare nel breve periodo – un piano d'azione A21 Locale o comunque altre iniziative significative e funzionali alle finalità di cui all'art. 1, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

Per ottenere la qualifica di socio occorre fare domanda al Direttivo, il quale si esprimerà entro 30 giorni.

Art. 3

Soggetti sostenitori

Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative dell'Associazione, quei soggetti – diversi da quelli di cui all'art. 2 – fondazioni, associazioni, agenzie, imprese e individui che, condividendo gli scopi dell'Associazione, assumano – o intendano assumere nel breve periodo – un impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'oggetto sociale e/o l'attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell'Associazione.

I soggetti sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell'Associazione a:

- Partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali
- Partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- Ricevere le pubblicazioni e il materiale dell'Associazione
- Presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- Usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

Art. 4

Diritti dei Soci

I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell'Associazione, a:

- Esprimere il proprio voto, in particolare per la elezione degli organi dirigenti e per l'approvazione del bilancio
- Partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali
- Partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione ;
- Ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- Presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- Usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

Art. 5

Doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di quote associative annuali, come definite dal Regolamento.

Art. 6

Attività

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione si impegna a:

- Promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;
- Favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi relativi all'Agenda 21 Locale tra gli Enti e gli operatori coinvolti;
- Monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e in generale esperienze positive di sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale in corso a livello territoriale e locale, promovendone anche la valorizzazione presso Organismi nazionale e internazionali;
- Promuovere e sviluppare attività di ricerca, confronto e approfondimento specialistico su temi di rilevante interesse nell'attivazione del processo di Agenda 21 Locale in collegamento con le migliori e più accreditate istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché con il sistema universitario;
- Assicurare servizi ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento;
- Promuovere e/o facilitare la costituzione di gemellaggi su processi di Agenda 21 Locale;
- Promuovere e/o facilitare la candidatura dell'Associazione e/o dei soci a progetti e iniziative internazionali e nazionali;
- Collaborare attivamente con l'Unione Europea, il Governo Italiano, la Campagna Europea Città Sostenibili e le altre Reti Nazionali ed Internazionali, nonché con le Associazioni di Regioni ed Enti Locali per la promozione reciproca e per concertare, organizzare e realizzare iniziative congiunte sul tema dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;
- Svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 7

Rapporti nazionali ed internazionali

Nel rispetto dell'autonoma iniziativa dei singoli soci e delle controparti interessate, l'Associazione si propone quale soggetto interlocutore nazionale della Campagna Europea Città Sostenibili e delle Reti europee ed internazionali impegnate nella promozione dei processi di A 21 Locale, nonché come articolazione tematica delle Associazioni nazionali di Regioni e di Enti Locali.

L'Associazione può organizzarsi sul territorio in coordinamenti regionali o interregionali, nonché aderire ad Associazioni e Organismi, aventi medesimi scopi.

Articolo 8 Organi

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea, il Direttivo, il Presidente ed eventualmente il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci partecipano con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, con diritto di voto.

L'Assemblea formula gli indirizzi generali, elegge il Direttivo e il Presidente, approva il regolamento e il bilancio annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con almeno quindici giorni di preavviso, almeno una volta all'anno in via ordinaria, per gli adempimenti statutari, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci. In tal caso il Presidente provvede entro 15 giorni rispettando il termine di preavviso anzi indicato.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, di almeno 1/5 dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Nessun socio può rappresentare per delega più di 1 altro socio.

Le votazioni dell'Assemblea avvengano con voto palese o, eventualmente, segreto su richiesta di almeno 15% degli aventi diritto presenti alla assemblea.

Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti pubblici e/o privati e singole persone non soci, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola.

Articolo 10 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In particolare rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, fatta salva ratifica del Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario.

Il Presidente può nominare in sua vece un membro del Direttivo per l'espletamento degli adempimenti formali, in caso di suo impedimento.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari sulla base delle candidature presentate da almeno 5 soci ordinari.

Il Presidente resta in carica due anni e non è rieleggibile.

Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l'elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di "Past President" e partecipa di diritto ai lavori del Direttivo per un ulteriore mandato.

Articolo 11 Il Direttivo

Il Direttivo svolge i compiti di direzione dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

I componenti del Direttivo durano in carica 2 anni. Esso è costituito dal Presidente, dal Past President e da un minimo di 5 a un massimo di 18 membri, garantendo la rappresentanza di Comuni, Province e Regioni.

Ai singoli membri del Direttivo possono essere assegnati specifici incarichi, per sovrintendere ad attività ed iniziative deliberate dal Direttivo e/o dall'Assemblea.

Il Direttivo si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei suoi membri.

Articolo 12 Il Collegio dei Revisori

Può essere nominato un Collegio dei Revisori.

Il Collegio sorveglia la corretta gestione amministrativa dell'Associazione.

E' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di due membri; le decisioni sono prese a maggioranza. In casi di parità, vale il voto del presidente.

Le funzioni del Collegio dei revisori possono essere svolte dal Collegio di uno dei Soci.

Articolo 13 Bilancio

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate sono costituite dalle quote dei soci e sostenitori, da eventuali contributi e dai proventi per la prestazione di servizi.

Le quote associative e i contributi sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16.

L'Associazione può accettare contributi da parte di soggetti esterni.

Per contributi di entità elevata o effettuati da soggetti di dubbia coerenza con gli obiettivi dell'Associazione è richiesta la previa valutazione del Direttivo.

In occasione dell'Assemblea Ordinaria annuale viene approvato il bilancio, presentato dal Presidente su proposta del Direttivo.

Gli organi dell'Associazione uniformeranno ogni formalità contabile e fiscale, di cui hanno responsabilità, alle norme di legge, con facoltà, di integrare le norme del presente Statuto senza necessità di preventiva delibera assembleare.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e per quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea approva inoltre il bilancio consuntivo da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. a) del D.L.gs n. 460 del 4 dicembre 1997).

Articolo 14 Il Segretario

Il Segretario ha il compito di organizzare le attività interne ed esterne dell'Associazione, assicurando il necessario raccordo fra i vari Organi di direzione e il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario ha un ruolo esecutivo e gestionale, che svolge secondo gli indirizzi del Presidente e del Direttivo.

Provvede alle formalità relative alla convocazione dell'Assemblea ed è responsabile delle formalità contabili, fiscali relative alla gestione dell'Associazione e al bilancio.

Il Segretario, che si avvale di una Segreteria Organizzativa, è nominato dal Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Segretario resta in carica 2 anni e il suo mandato è rinnovabile.

Articolo 15 Gruppi di lavoro

Secondo gli indirizzi dell'Assemblea e in accoglimento delle proposte dei soci, il Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento di analisi, di approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l'Associazione.

Possono far parte dei Gruppi di Lavoro anche tecnici esperti non soci.

L'organizzazione del lavoro per Gruppi caratterizza l'articolazione della struttura dell'Associazione, garantendo, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione.

Articolo 16 Il Regolamento

Il regolamento, approvato dall'Assemblea, disciplina le quote associative annuali e le modalità di erogazione di servizi, dei relativi contributi nonché le modalità di partecipazione dei soci alla vita e alle iniziative dell'Associazione e quant'altro risultasse necessario per il funzionamento dell'Associazione stessa.

Articolo 17 Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto – fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 13 – è modificabile con deliberazione dell'Assemblea, presa a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Articolo 18 Estinzione

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto, (ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera f) del D.L.gs n. 460 del 4 dicembre 1997), ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO
AGENZE 21 LOCALI ITALIANE

(APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DI ROMA DEL 26.01.2001)

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENDE 21 LOCALI ITALY

Articolo 1
Quote di adesione

Quote associative annuali in qualità di socio:

1. Comuni fino a 2000 abitanti: £. 200.000
2. Comuni da 2001 a 10.000 abitanti ed enti di gestione di Aree protette locali £. 500.000
3. Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti, Comunità montane ed Enti di gestione di parchi nazionali e regionali: £. 1.000.000
4. Comuni da 50.001 a 200.000 abitanti: £. 2.000.000
5. Comuni da 200.001 a 500.000 abitanti e Province ordinarie: £. 4.000.000
6. Comune oltre 500.001 abitanti e Province Autonome: £. 5.000.000
7. Regioni: £. 10.000.000

Contributi annuali in qualità di Sostenitore:

- ONG e ONLUS: nessuna quota
- Altre tipologie: £. 500.000

Le quote associative e i contributi dovranno essere versate entro il 31 marzo dell'anno di competenza sul conto corrente dell'Associazione.

~~~~~

Segreteria Generale